

ALLEGATO N 2 ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N 31 DEL 18 SET. 2018

STATUTO del Consorzio

Testo approvato dall'Assemblea Consortile del 5 luglio 2018

Art. 1

(Costituzione e composizione)

1. Per gestire in forma associata i centri di documentazione, i servizi tecnici e culturali di supporto alle biblioteche comunali che, come servizi pubblici locali, si coordinano e si organizzano in "sistema bibliotecario territoriale" per l'erogazione ai cittadini di un più efficiente servizio culturale, bibliografico e informativo, nonché per la promozione culturale del territorio e lo sviluppo dello stesso a fini turistici, è costituito il "Consorzio Sistema Castelli Romani".
2. Partecipano al Consorzio in qualità di Consorziati gli enti locali, indicati nella tabella di cui all'Allegato A, sottoscrittori della Convenzione di cui all'Allegato B.
3. Possono aderire al Consorzio i Comuni contermini che condividono le finalità del Consorzio.

Art.2

(Convenzioni, concessioni e partecipazioni)

1. Il Consorzio per svolgere le sue funzioni può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati; può altresì avvalersi di strumenti giuridici previsti dalla normativa vigente idonei ad ottimizzare i risultati oggetto dell'attività consortile.

Art.3

(Denominazione e sede)

1. Il Consorzio assume la denominazione di "Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici", in acronimo SCR.
2. Il Consorzio ha sede legale in Genzano di Roma, in locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale nel medesimo Comune.
3. Con deliberazione dell'Assemblea possono essere fissate una o più sedi operative in diverse località in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta dei servizi sul territorio dei Comuni consorziati, ferma restando la diversa dislocazione di sedi operative esistenti, che è di competenza del Consiglio di Amministrazione.
4. I Comuni che ospitano le attività del Consorzio mettono a disposizione locali presso strutture di loro proprietà o di cui hanno la disponibilità giuridica.

Art.4

(Finalità e funzioni del Consorzio)

1. Il Consorzio è istituito come ente produttore e gestore di servizi culturali e turistici per il territorio, per le biblioteche dei Comuni consorziati e per i cittadini in genere.

2. Il Consorzio si propone il compito di:

a) valorizzare il patrimonio culturale, materiale e immateriale, presente sul territorio, favorendone la fruizione da parte dei cittadini attraverso l'organizzazione razionale, coordinata ed efficiente dei servizi culturali, sia ai fini della crescita culturale, sia con finalità di promozione turistica;

b) favorire lo sviluppo turistico, culturale ed economico del territorio;

c) favorire l'integrazione e la gestione associata di quei servizi comunali che, per la loro complessità o per la relativa massa critica, necessitano di modelli organizzativi territoriali, capaci di migliorarne la performance contenendone i relativi costi.

3. A tale scopo il Consorzio mette in campo e realizza tutte le attività necessarie per svolgere il compito di cui sopra, che sono individuate in maniera esemplificativa, ma non esaustiva, come segue:

a) per i servizi bibliotecari, ogni attività di organizzazione, promozione, consulenza, catalogazione, acquisizione, ivi comprese le attività collaterali di mostre, convegni e seminari, nonché di comunicazione pubblica nelle forme tradizionali o con gli strumenti più innovativi; la gestione del polo SBN LZ1 del Sistema Bibliotecario Nazionale e di ogni altro strumento, nazionale, regionale o metropolitano per il servizio bibliotecario al territorio;

b) per i servizi culturali, ogni specifica attività finalizzata a realizzare eventi culturali. Dalla fase di organizzazione alla promozione, comunicazione, diffusione, ecc., sia con modalità tradizionali, sia con strumenti innovativi digitali (web, social network, ecc.);

c) per il turismo, tutte le attività della filiera: dalla valorizzazione dei siti, dei prodotti locali tradizionali alle offerte turistiche strutturate; dalla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, culturale e demotnoantropologico alla sua promozione sia con il supporto a visite guidate ed ogni altro strumento tradizionale o innovativo, sia con la partecipazione a fiere e mostre di carattere nazionale e internazionale; dalla promozione di reti d'impresa per l'accoglienza e di alberghi diffusi, alla formazione specifica del personale delle aziende ricettive e degli altri soggetti coinvolti; dal coordinamento degli uffici comunali preposti, alla realizzazione di strumenti operativi (Destination Management Organization) e di un osservatorio dedicato, anche con il coinvolgimento delle associazioni del territorio;

d) può assumere, sia in proprio, sia mediante soggetti partecipati, la gestione di servizi comunali afferenti le biblioteche, le attività culturali e il turismo, o anche altre tipologie di servizi, mediante singoli accordi definiti attraverso disciplinari di gestione o altre modalità previste dalla normativa.

Art.5

(Durata, modifiche, adesioni, recessi e scioglimento)

1. La durata del Consorzio è fissata in anni dieci dall'approvazione del presente Statuto, termine che decorre dalla data di esecutività

dell'ultima deliberazione di approvazione del presente statuto da parte di tutti i Comuni consorziati.

2. Alla scadenza del termine come sopra fissato, la durata del Consorzio è automaticamente prorogata per altri 10 anni, fatto salvo che, almeno sei mesi prima della scadenza, uno o più Comuni consorziati non comunichino di voler rinunciare alla proroga automatica.

3. Possono aderire al Consorzio i Comuni contermini che ne facciano richiesta, previa deliberazione del rispettivo Consiglio Comunale. I nuovi Comuni aderenti devono accettare integralmente lo Statuto e gli Allegati A e B, firmare la Convenzione di cui all'Allegato B e assumersi l'impegno di versare al Consorzio la quota di partecipazione.

4. La richiesta di adesione è approvata dall'Assemblea del Consorzio a maggioranza qualificata, in questi termini: 50% + 1 delle quote consortili e 50% + 1 dei Comuni aderenti.

5. Con la delibera di ammissione vengono indicati gli obblighi economici del nuovo aderente e vengono approvate la Tabella di cui all'Allegato A e la Convenzione di cui all'Allegato B aggiornate in conseguenza della nuova adesione.

6. Nessun Socio può recedere dal Consorzio prima che siano trascorsi tre anni. Il Socio che intende recedere dal Consorzio prima della scadenza dello stesso deve darne comunicazione all'Assemblea con motivata deliberazione consiliare almeno sei mesi prima della chiusura dell'esercizio finanziario.

7. Con la delibera di presa d'atto del recesso vengono indicati gli obblighi economici del recedente e vengono approvate la Tabella di cui all'Allegato A e la Convenzione di cui all'Allegato B aggiornate in conseguenza del recesso.

8. In ragione delle finalità pubblicistiche comuni, al Comune che recede nulla è dovuto dal Consorzio né è riconosciuto il diritto alla liquidazione della quota consortile. Il Comune receduto resta obbligato al pagamento della quota relativa al personale e della quota associativa per i due anni successivi, durante i quali vengono definiti i rapporti patrimoniali ed economici residui.

8. La delibera di ammissione e di recesso e di approvazione della Tabella di cui all'Allegato A e della Convenzione di cui all'Allegato B aggiornate è atto sufficiente e necessario per l'aggiornamento della Convenzione e dello Statuto, senza necessità di ulteriore atto formale.

9. L'ammissione e il recesso di Comuni comporta il ricalcolo delle quote partecipative.

10. Alla cessazione del Consorzio i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono, in proporzione alla quota di partecipazione dell'ultimo anno, al Consorzio in tutti i rapporti attivi e passivi di quest'ultimo compresi quelli con i soggetti partecipati, anche in ordine ai rapporti lavorativi in essere, nel rispetto della normativa vigente.

Art.6

(Quote di partecipazione)

1. Ciascun Comune consorziato aderisce al Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione.

2. Le eventuali successive variazioni della quota di partecipazione sono deliberate dall'Assemblea consortile.

3. La rappresentatività in seno all'Assemblea dei Sindaci o loro delegati è commisurata ai conferimenti di ciascun Comune consorziato, che sono proporzionali al numero degli abitanti del Comune rappresentato.

4. La rappresentatività di ogni Comune consorziato è calcolata in un voto ogni 1000 abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente, con l'arrotondamento alle mille superiori per frazione in eccesso a cinquecento.

Art. 7

(Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio: l'Assemblea Consortile, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consorzio, il Direttore del Consorzio e il Revisore dei conti.

2. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente durano in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento.

3. L'Assemblea del Consorzio, qualora vengano a mancare le condizioni di fiducia, può revocare l'intero Consiglio di Amministrazione o i singoli membri dello stesso, provvedendo nella prima assemblea utile alla sostituzione, con le medesime modalità di maggioranza qualificata riguardanti la nomina. In caso di revoca del Presidente, decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi organi, garantendo l'ordinaria amministrazione e adottando tutti gli atti che risultino urgenti e improrogabili per gli interessi del Consorzio.

5. In caso di dimissioni o assenza prolungata oltre sei mesi, il componente del Consiglio di Amministrazione viene surrogato nella prima Assemblea Consortile successiva.

6. Ai componenti dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e al Presidente si applica, per la incompatibilità e inconfiribilità, la normativa prevista dal D.lgs 267 del 18 agosto 2000, ovvero dal D.lgs 235 del 31 dicembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Le cariche consortili sono onorarie e non danno diritto a compensi. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni e per l'esercizio del mandato, come disposto da apposito disciplinare approvato dall'Assemblea Consortile.

Art. 8

(Composizione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea Consortile è composta dai rappresentanti dei Comuni consorziati nella persona del Sindaco, o di un suo delegato.

2. L'eventuale delega della rappresentanza del membro di diritto nell'Assemblea consortile deve avvenire per iscritto ed è limitata a ciascuna seduta dell'Assemblea stessa.

3. Ciascun legale rappresentante dei Comuni consorziati rappresenta la quota di partecipazione del Comune al Consorzio, determinata ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.

Art. 9

(Competenze dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consorzio.

2. Rientrano nelle attribuzioni dell'Assemblea:

- a) l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consorzio;
- b) lo scioglimento motivato del Consiglio di Amministrazione, la pronuncia di decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge;
- c) la nomina del revisore dei conti;
- d) l'accettazione di nuove adesioni al Consorzio o la presa d'atto di recesso secondo quanto previsto dall'Art. 5 comma 7, nonché la presentazione di proposte di modifica statutaria;
- e) l'approvazione del bilancio preventivo e il relativo piano programma annuale e pluriennale e del piano delle assunzioni, anche dei soggetti partecipati;
- f) la determinazione, contestualmente all'approvazione del bilancio annuale di previsione, se previste dalla normativa vigente, delle indennità ai componenti gli organi consortili;
- g) l'approvazione del conto consuntivo;
- h) l'adozione di tutti i regolamenti riguardanti le attività amministrative, tecniche e finanziarie;
- i) i criteri generali per la formulazione da parte del Consiglio di Amministrazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l) gli atti di disposizione del patrimonio consortile e la contrazione di mutui non espressamente previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;
- m) le convenzioni con soggetti pubblici e privati che comportino aumento di spesa;
- n) l'istituzione di commissioni.

3. Le deliberazioni attinenti gli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Consorzio, salvo quelle attinenti eventuali variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 10

(Convocazione e funzionamento dell'Assemblea)

1. L'Assemblea Consortile è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

2. L'Assemblea Consortile è convocata, per iscritto, dal Presidente o dal Vicepresidente almeno entro 5 giorni dalla data fissata per la riunione, anche mediante strumenti informatici.

3. Agli avvisi di convocazione deve sempre essere allegato l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta stabilita.

4. L'Assemblea Consortile è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di un numero di componenti che rappresentino almeno la metà più uno delle quote di partecipazione e dei componenti, in seconda convocazione, con la presenza di un numero di componenti che rappresentino almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea, salvo per l'elezione del Presidente e del

Consiglio di Amministrazione, di cui al successivo Art. 11.

5. Nell'avviso per la prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda che comunque dovrà avvenire almeno 24 ore dopo.

6. Il Presidente del Consorzio è obbligato a riunire l'Assemblea in un termine non superiore a trenta giorni, quando lo richieda un numero di componenti dell'Assemblea che rappresentano almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea, iscrivendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

7. I componenti dell'Assemblea hanno il diritto di ottenere dagli uffici consortili, anche mediante strumenti informatici, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

8. Ciascun membro dell'Assemblea dispone di un voto proporzionale alla quota di partecipazione del Comune che rappresenta.

9. Le votazioni sono palesi e avvengono di norma per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto, esclusi i casi di nomina. Nella votazione a scrutinio segreto ciascun componente l'Assemblea depono nell'urna un numero di schede proporzionale alla quota di partecipazione dell'ente che rappresenta.

10. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo nel caso in cui si debba deliberare su argomenti che potrebbero violare la normativa sulla privacy.

11. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza delle quote rappresentate in quell'Assemblea.

12. Le deliberazioni, con il relativo processo verbale, sono sottoscritte dal Presidente del Consorzio e dal Direttore.

13. Le riunioni dell'Assemblea, che di norma si tengono nei locali della sede del Consorzio, possono essere convocate presso le sedi dei Comuni consorziati, in caso di necessità od opportunità.

Art.11

(Elezioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente)

1. Il Consiglio di Amministrazione, composto da n.5 componenti compreso il Presidente del Consorzio, è eletto dall'Assemblea a scrutinio palese con votazioni distinte.

2. Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consorzio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea Consortile; i componenti presenti devono a loro volta raggiungere la maggioranza delle quote di partecipazione assegnate.

3. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti all'Assemblea e che rappresentano anche la maggioranza delle quote di partecipazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni dall'atto della sua elezione salvo le contemporanee decadenze della maggioranza dei membri.

Art. 12

(Composizione del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione del Consorzio. Esso è composto dal Presidente e da n. 4 Consiglieri, di cui uno con

funzioni di Vicepresidente, che vengono eletti dall'Assemblea Consortile.

2. Possono essere eletti membri del Consiglio di Amministrazione cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, scelti per le loro doti manageriali o per valutazioni attinenti alle loro doti professionali, in relazione alle finalità del Consorzio.

Art. 13

(Competenze del Consiglio di Amministrazione)

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio. A tale scopo:

a) assume l'iniziativa sottoponendo all'Assemblea le proposte degli atti fondamentali;

b) adotta, in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea, tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi;

c) assume ulteriore iniziativa e provvedimento, che la legge non riservi espressamente ad altri organi, per sviluppare l'attività del Consorzio e tutelarne gli interessi.

2. Il Consiglio di Amministrazione formula l'ordine del giorno per le riunioni dell'Assemblea Consortile. È altresì di competenza del Consiglio di Amministrazione l'approvazione degli atti e dei regolamenti che riguardano il personale, l'organizzazione e il funzionamento del Consorzio in conformità ai criteri generali deliberati dall'Assemblea.

3. Riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività predisponendo analitica relazione.

Art.14

(Convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è Presieduto dal Presidente, o in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente.

2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

3. Tutti i componenti dispongono di un voto, di eguale peso, e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

4. Al funzionamento del Consiglio di Amministrazione si applica quanto disposto dal D.lgs 267 del 18 agosto 2000, Artt. 47 e 48, per il funzionamento della giunta comunale e, in quanto applicabili, sono adottate le norme previste dalla legislazione attuale per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica.

Art.15

(Il Presidente del Consorzio)

1. Il Presidente rappresenta il Consorzio nei rapporti di carattere istituzionale con le autorità e nei rapporti con le istituzioni, sia pubbliche che private, locali, regionali, provinciali e nazionali e internazionali.

2. Spetta al Presidente:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione;
 - b) vigilare sull'andamento del Consorzio, sull'operato del Direttore e sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - c) firmare tutti gli atti del Consorzio di carattere istituzionale di cui al comma 1 del presente articolo nonché, insieme al Direttore, i verbali dell'Assemblea e di Consiglio di Amministrazione.
3. Il Presidente nomina, tra i Consiglieri, un Vicepresidente, che lo sostituisca in caso di assenza o su specifica delega.

Art.16

(Il Direttore del Consorzio)

1. Al Direttore del Consorzio compete la responsabilità della gestione amministrativa e tecnica dell'attività consortile.
2. Il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, adottato nel rispetto dei criteri approvati dall'Assemblea e della normativa del settore, determina i requisiti e le modalità di nomina del Direttore.
3. Il Direttore svolge tutte le attività gestionali e tecnico manageriali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti ad altri soggetti. In particolare:
 - a) attua le deliberazioni degli organi collegiali;
 - b) formula proposte al Consiglio di Amministrazione e presenta lo schema del piano programma, del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
 - c) interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - d) dirige il personale e ha facoltà di adottare provvedimenti disciplinari;
 - e) assegna carichi di lavoro per migliorare la produttività dell'Ente;
 - f) formula e sottoscrive i pareri sulle proposte di deliberazione in ordine alle sue competenze;
 - g) ordina le spese e gli acquisti per i servizi consortili nei limiti degli stanziamenti di bilancio, secondo le linee di indirizzo stabilite dal Consiglio di Amministrazione e sulla base delle procedure stabilite nel relativo regolamento;
 - h) cura il regolare invio ai Comuni consorziati delle delibere di cui lo statuto prevede la trasmissione;
 - l) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consorzio.

Art. 17

(Controllo sugli atti)

1. Tutti gli atti del Consorzio sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o dei regolamenti. La pubblicità deve essere garantita mediante pubblicazione nell'Albo pretorio nonché sul sito istituzionale del Consorzio.

Art.18

(Accesso agli atti e ai documenti)

1. Il Consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza e dell'imparzialità e garantisce il diritto di accesso ai cittadini, secondo le

modalità stabilite dal D. lgs 33 del 14/05/2013 successive modificazioni.

2. Il Consorzio per favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, oltre a quanto previsto dal citato D. lgs 33/2013, utilizza gli strumenti informativi che le moderne tecnologie di comunicazione rendono possibili.

3. A ogni Comune consorziato saranno inviate in visione, entro 15 giorni dalla loro adozione, copia delle deliberazioni di Assemblea Consortile.

Art.19

(Gestione economica e finanziaria)

1. Il Consorzio informa la sua attività a criteri di efficienza ed efficacia nel rispetto dei vincoli di economicità e ha l'obbligo del pareggio attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

2. Il Patrimonio del Consorzio è costituito dai conferimenti dei Comuni consorziati e/o di altri soggetti pubblici e privati.

3. Per il finanziamento delle spese necessarie al sostegno dei servizi da erogare, il Consorzio si avvale dei seguenti mezzi:

a) il fondo di dotazione e i suoi eventuali incrementi, derivante delle quote di partecipazione da parte dei Comuni consorziati;

b) le risorse derivanti dalla gestione dei servizi e dalle attività strettamente collegate al funzionamento dei servizi bibliotecari, culturali e turistici;

c) la partecipazione economica dei Comuni consorziati per la parte eventualmente non coperta dalle risorse di cui ai punti precedenti e/o per le acquisizioni patrimoniali;

d) i mutui o prestiti assunti per la realizzazione di investimenti;

e) i contributi conferiti dallo Stato, dalla Regione Lazio, ovvero da altri soggetti pubblici o privati anche a seguito di convenzioni;

f) i corrispettivi per particolari servizi a favore dell'utenza privata nell'ambito dell'attività statutaria.

4. Le spese sostenute dal Consorzio per l'erogazione di tutti i servizi saranno annualmente previste nell'apposito piano programma, approvato in sede di stesura del bilancio di previsione.

5. Le modalità e le procedure di collegamento con i Comuni consorziati per la gestione e il sostegno finanziario dei costi dei servizi sono stabiliti in fase di approvazione del bilancio, e le stesse si ispirano a criteri di efficienza, di efficacia, di economicità, di trasparenza e di semplicità delle scritture, di perseguimento del pareggio.

6. Alla gestione finanziaria del Consorzio si applica l'ordinamento finanziario e contabile riservato dalla legge in vigore ai Comuni.

7. Il Regolamento di contabilità disciplina la gestione finanziaria e contabile del Consorzio.

8. Il servizio di tesoreria e cassa sarà affidato dal Consiglio di Amministrazione ad un Istituto di Credito, abilitato a svolgere tale attività in conformità alla legge, con procedimento di gara ad evidenza pubblica.

Art.20

(Revisore dei conti)

1. L'Assemblea Consortile nomina un Revisore dei conti, scelto tra gli esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui al comma secondo, lettera a.,

b. e c., dell'art. 234 del citato D. lgs 267 del 18 agosto 2000.

2. Esso dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il Revisore dei conti svolge il suo incarico alle condizioni previste dal D. lgs 267 del 18 agosto 2000.

4. Il Revisore può assistere alle sedute dell'Assemblea e, su invito del Presidente del Consorzio, anche alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nelle quali si tratta di bilancio e di conto consuntivo.

Art.21

(Personale)

1. Il Consorzio per lo svolgimento della sua attività si avvale di personale proprio e di personale di soggetti partecipati.

2. Il Consiglio di Amministrazione approva la dotazione organica del Consorzio e l'apposito Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Il regolamento di cui sopra può prevedere che la copertura dei posti di alta specializzazione possa avvenire mediante contratto a tempo determinato e previa selezione pubblica.

4. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Consorzio può avvalersi anche del personale degli uffici dei Comuni consorziati, previo consenso delle amministrazioni interessate, mediante incarico o distacco o convenzione; nonché di personale di altri enti assegnato ad hoc mediante convenzione approvata dall'Assemblea Consortile.

5. Il Consorzio, nei limiti previsti dalla normativa vigente, può avvalersi di personale a rapporto professionale previa selezione ad evidenza pubblica.

6. Agli uffici e al personale del Consorzio si applicano, oltre a quanto previsto dal Regolamento, anche le norme di cui all'art.89 del D. lgs 267 del 18 agosto 2000.

Art.22

(Organi consultivi)

1. Sono organi consultivi del Consorzio:

- a) il Comitato tecnico dei Bibliotecari;
- b) il Comitato tecnico per il turismo;
- c) Eventuali commissioni tecniche.

2. Per la composizione e il funzionamento degli organi consultivi sarà approvato apposito regolamento.

Art.23

(Disposizioni finali)

a) Gli Allegati A e B costituiscono parte integrante dello Statuto.

b) Per quanto non previsto nel presente Statuto si osservano le disposizioni di legge vigenti.

ALLEGATO A

Elenco Comuni aderenti

**Albano Laziale
Castel Gandolfo
Ciampino
Colonna
Frascati
Genzano di Roma
Grottaferrata
Lanuvio
Lariano
Marino
Monte Compatri
Monte Porzio Catone
Nemi
Rocca Priora
Rocca di Papa
Velletri**

ALLEGATO B

CONVENZIONE

L'anno duemiladiciotto il giorno _____ del mese di _____ sono comparsi davanti a me, Segretario del Comune di _____ i signori appresso indicati: in rappresentanza del Consorzio Sistema Castelli Romani il presidente pro Tempore _____ in rappresentanza dei Comuni di

Albano Laziale il Sindaco _____
Castel Gandolfo il Sindaco _____
Ciampino il Sindaco _____
Colonna il Sindaco _____
Frascati il Sindaco _____
Genzano di Roma il Sindaco _____
Grottaferrata il Sindaco _____
Lanuvio il Sindaco _____
Lariano il Sindaco _____
Marino il Sindaco _____
Monte Compatri il Sindaco _____
Monte Porzio Catone il Sindaco _____
Nemi il Sindaco _____
Rocca Priora il Sindaco _____
Rocca di Papa il Sindaco _____
Velletri il Sindaco _____

a me noti, i quali dichiarano con il mio consenso di rinunciare ai testimoni

PREMESSO

Che in data _____ si è costituito il Consorzio Sistema Castelli Romani con aggiornamento Statutario ex Consorzio SBCR istituito in data 30/07/1997;
Che il Comune di Albano Laziale con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____ ha approvato il nuovo Statuto e la relativa presente Convenzione;
Che il Comune di Castel Gandolfo con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____ ha approvato il nuovo Statuto e la relativa presente Convenzione;
Che il Comune di Ciampino con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____ ha approvato il nuovo Statuto e la relativa presente Convenzione;
Che il Comune di Colonna con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____ ha approvato il nuovo Statuto e la relativa presente Convenzione;
Che il Comune di Frascati con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____ ha approvato il nuovo Statuto e la relativa presente Convenzione;
Che il Comune di Genzano di Roma con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____ ha approvato il nuovo Statuto e la relativa presente Convenzione;
Che il Comune di Grottaferrata con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____ ha approvato il nuovo Statuto e la relativa presente Convenzione;
Che il Comune di Lanuvio con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____ ha approvato il nuovo Statuto e la relativa presente Convenzione;
Che il Comune di Lariano con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____ ha approvato il nuovo Statuto e la relativa presente Convenzione;

Che il Comune di Marino con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____ ha approvato il nuovo Statuto e la relativa presente Convenzione;
Che il Comune di Monte Compatri con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____ ha approvato il nuovo Statuto e la relativa presente Convenzione;
Che il Comune di Monte Porzio Catone con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____ ha approvato il nuovo Statuto e la relativa presente Convenzione;
Che il Comune di Nemi con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____ ha approvato il nuovo Statuto e la relativa presente Convenzione;
Che il Comune di Rocca Priora con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____ ha approvato il nuovo Statuto e la relativa presente Convenzione;
Che il Comune di Rocca di Papa con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____ ha approvato il nuovo Statuto e la relativa presente Convenzione;
Che il Comune di Velletri con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____ ha approvato il nuovo Statuto e la relativa presente Convenzione

Tutto ciò premesso, alla presenza dei rappresentanti legali già sopra elencati

Si conviene e si stipula quanto segue

1. Le premesse fanno parte del seguente atto;
2. Le parti stabiliscono di perseguire le finalità descritte all'art. 4 dello Statuto;
3. La durata del Consorzio è fissata in anni dieci dall'approvazione del presente Statuto, termine che decorre dalla data di esecutività dell'ultima deliberazione di approvazione del presente statuto da parte di tutti i Comuni consorziati. Alla scadenza del termine come sopra fissato, la durata del Consorzio è automaticamente prorogata per altri 10 anni, fatto salvo che, almeno sei mesi prima della scadenza, uno o più Comuni consorziati non comunichino di voler rinunciare alla proroga automatica. Il recesso viene recepito con le modalità stabilite dall'art. 5 dello Statuto
4. Ciascun Comune consorziato aderisce al Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione. Le eventuali successive variazioni della quota di partecipazione sono deliberate dall'Assemblea consortile. La rappresentatività in seno all'Assemblea dei Sindaci o loro delegati è commisurata ai conferimenti di ciascun Comune consorziato, che sono proporzionali al numero degli abitanti del Comune rappresentato. La rappresentatività di ogni Comune consorziato è calcolata in un voto ogni 1000 abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente, con l'arrotondamento alle mille superiori per frazione in eccesso a cinquecento.
5. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai conferimenti dei Comuni consorziati e/o di altri soggetti pubblici e privati. Alla cessazione del Consorzio i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono, in proporzione alla quota di partecipazione dell'ultimo anno, al Consorzio in tutti i rapporti attivi e passivi di quest'ultimo compresi quelli con i soggetti partecipati nel rispetto della normativa vigente, anche in ordine ai rapporti lavorativi in essere.
6. Gli Enti aderenti si impegnano a partecipare alle spese del Consorzio come stabilito dall'art. 6 dello Statuto.
7. I reciproci impegni e garanzie sono disciplinati dallo Statuto.
8. La presente Convenzione è redatta in carta semplice.